Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 28 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Dominici Alberto di Carlo e di Volpe Maddalena, nato a La Maddalena l'11 aprile 1902, capitano di fregata. — (*Determinazione del 5 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Gandolfo Carlo fu Asclepio e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 14 aprile 1911, capitano di corvetta;
Cerqueti Raffaele di Luigi e di Vecchi Amalia, nato a Fabriano (Ancona) il 3 ottobre 1910, capitano di corvetta;
Baroglio Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casal Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello;
Gigli Pasquale di Rodolfo e di Siniscalchi Elisa, nato a Taranto il 10 ottobre 1912, tenente di vascello;
Patrelli Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 13 dicembre 1917, tenente di vascello;
Garrone Giovanbattista di Carlo e fu Profumo Amelia, nato a Carpeneto d'Acqui (Alessandria) l'11 gennaio 1904, tenente di vascello;
Federici Federico di Antonio e fu Del Giudice Giuditta, nato ad Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 5 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Baccolo Francesco di Domenico e di Baccolo Laura, nato a Portese (Brescia) il 22 gennaio 1908, sottocapo marinaio, matr. 61543. — (*Determinazione del 14 agosto 1943*).
D'Amico Pietro di Giuseppe e di Solimene Menghina, nato a Lauria Superiore (Potenza) il 1° novembre 1921, sergente silurista, matr. 50453;
Cusenza Pietro di Paolo e di Diana Rosa, nato a Trapani il 15 marzo 1920, sottocapo macchinista navale, matr. 29968;
Rampazzo Olivo di Romildo e di Morandin Anna, nato ad Abano (Padova) l'11 aprile 1922, sottocapo elettricista, matricola 59196;
Caldarola Pasquale di Michele e di Campanile Nunzia, nato a Minervino Murge (Bari) il 2 gennaio 1925, sottocapo silurista, matr. 67021;
Papa Domenico di Nicola e di Cosentino Domenica, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) il 7 luglio 1921, sottocapo elettricista, matr. 40873;
Zucchere Enzo di Ulderico e di Magni Barbera, nato a Cubbio (Parigi) il 25 maggio 1922, sottocapo radio telegrafista, matr. 58693;
Giussani Giuseppe di Carlo e di Villa Emilia, nato a Cologno Monzese (Milano) il 24 marzo 1923, silurista, matr. 113029. — (*Determinazione del 2 giugno 1944*).
Tabucchi Mario di Giulio e di Giustiziani Luisa, nato a Pisa il 1° novembre 1902, capitano di fregata;
Torchiana Renato fu Pio e fu Garuti Maria, nato a La Spezia il 1° giugno 1908, capitano di corvetta;
Corrao Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1898, capitano di corvetta;
Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello;
Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;
Galluccio Giuseppe di Carlo e di Scrocco Caterina, nato a Saluzzo il 3 settembre 1915, tenente di vascello;
Sposato Alberto di Federico e di Vaccà Augusta, nato a Napoli il 13 dicembre 1914, capitano del Genio navale;
Colli Ninetto fu Pilade Cesare e di Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale;
Ubaldelli Fernando di Savino e di Ceccarini Vanda, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 23 marzo 1914, sottotenente di vascello;
Lorenzetti Eolo di Bruno e di Giovagnoli Delia, nato ad Ancona il 10 settembre 1918, sottotenente di vascello;
Schlosser Marcello fu Albino e di Braida Rosina, nato a Fiume il 9 agosto 1907, tenente di porto;
Bolognesi Luigi fu Guido e fu Verdi Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1906, nocchiere di 1ª cl., matr. 9125;
Sannito Antonio fu Nicola e di Stefano Rosa, nato a Trani (Bari) il 25 maggio 1912, capo meccanico di 3ª cl., matr. 15762;
Piazzolla Antonio di Ruggero e di Lamonica Grazia, nato a Margherita di Savoia il 10 luglio 1915, 2° capo R. T. I. E., matr. 33875;
Rispoli Cassiano di Domenico e di Coppola Ameriga, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 22 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 18223;
Del Vitto Daniele di Giuseppe e di Lanini Esterina, nato a Milano il 12 luglio 1919, sottocapo macchinista navale, matricola 9618;
Zerbini Agostino di Fiorenzo e di Pascali Rosa, nato a Castelvetro Piacentino (Piacenza) il 7 luglio 1920, cannoniere O., matr. 107;
Bersini Francesco di Giacomo e di Massardotti Rosa, nato a Travagliato (Brescia) il 10 luglio 1918, cannoniere P. M., matr. 53125. — (*Determinazione del 5 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Voschion Martino di Tommaso e di Ianco Caterina, nato a S. Lorenzo del Pasenatico (Pola) l'11 agosto 1920, marinaio, matr. 16239. — (*Determinazione del 6 giugno 1944*).

A VIVENTI

Del Vecchio Salvatore di Luigi e di Bonello Teresa, nato a Torino il 30 settembre 1909, capo cannoniere di 2ª classe, matr. 18069;
Turno Mario di Francesco e di Virdis Vittoria, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 1° febbraio 1923, sottocapo furiere, matr. 68614;

Faino Emidio di Pietro e di Vassollo Gelsolmina, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) il 4 marzo 1918, sottocapo furiere S., matr. 64109;

Lo Parco Vito di Pasquale e di La Neve Tomasia, nato a Cisternino (Brindisi) il 26 settembre 1924, sottocapo cannoniere S. T., matr. 71313;

Tasso Aldo di Giovanni e fu Parodi Caterina, nato a Genova il 23 luglio 1915, sergente cannoniere A., matr. 27775;

Bartoletti Antonio di Michele e di Aquila Anita, nato a Scigliano (Cosenza) il 7 gennaio 1924, sottocapo cannoniere P. S., matr. 65257;

Anzidei Giuseppe di Domenico e di Foschi Consiglia, nato a Nereto (Teramo) il 10 aprile 1925, sottocapo cannoniere P. S., matr. 66137;

Marzi Mario di Umberto e di Cardellini Giovanna, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 1923, sottocapo cannoniere P. M., matr. 63734;

Rossi Renzo fu Giuseppe e fu Sbarra Corinna, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 novembre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 87548;

Lanzara Antonio fu Raffaele e di Oliveti Annunziata, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) l'8 aprile 1924, sottocapo cannoniere P. M., matr. 69465;

Tornabene Salvatore fu Giuseppe e di Arena Maria, nato ad Augusta (Siracusa) il 3 aprile 1922, cannoniere P. M., matricola 64678;

Toscano Luigi di Carmelo e di Grasso Francesca, nato a Lentini (Siracusa) il 30 settembre 1919, cannoniere P. M., matricola 102314. — (*Determinazione del* 6 *giugno* 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 229.

(182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **146**.
Istituzione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto **segue**:

Art. 1.

E' istituita la Consulta Nazionale.

La Consulta Nazionale dà pareri sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti dal Governo.

La richiesta del parere è obbligatoria:

1) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato;

2) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza;

3) sulle leggi elettorali.

Art. 2.

Il Governo può richiedere il parere all'assemblea plenaria oppure a una o più delle Commissioni, di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni sono le seguenti:

1) affari esteri;
2) affari politici e amministrativi;
3) giustizia;
4) istruzione e belle arti;
5) difesa nazionale;
6) finanze e tesoro;
7) agricoltura e alimentazione;
8) industria e commercio;
9) lavoro e previdenza sociale;
10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Art. 3.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nomina il suo presidente, due vice-presidenti e quattro segretari.

Ogni Commissione nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 4.

Le sedute dell'assemblea plenaria sono pubbliche, quelle delle Commissioni non sono pubbliche.

In casi particolari il Governo può disporre diversamente.

I membri del Governo possono assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'assemblea plenaria e delle Commissioni.

Art. 5.

I Consultori sono dal Governo nominati e assegnati alle singole Commissioni.

Le nomine sono fatte:

1) su designazione dei maggiori partiti politici;

2) fra ex parlamentari antifascisti;

3) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Art. 6.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 7.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le norme integrative e per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 126. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 147.

Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, che approva l'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, fra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Delegazione del Governo italiano, prevista nell'art. 9 dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, è composta come segue:

1) avv. Lodovico Montini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, presidente;

2) dott. Angelo Di Nola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli affari economici, membro;

3) dott. Giuseppe Solimena, in rappresentanza del Ministero dell'interno, Direzione generale di sanità, membro;

4) dott. Vincenzo Marcolini, in rappresentanza del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, membro;

5) dott. Melchiorre D'Onofrio, in rappresentanza della Corte dei conti, membro;

6) dott. Tito Zaniboni, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra, membro.

Art. 2.

La Delegazione di cui al precedente articolo, per l'adempimento di compiti ad essa demandati dall'accordo indicato nello stesso articolo, si varrà di appositi uffici di collegamento, di gestione, di controllo e di segreteria, da istituire tanto presso gli uffici della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. quanto presso pubbliche Amministrazioni italiane.

Art. 3.

All'organizzazione degli uffici di cui al precedente articolo si provvede con personale comandato da altre Amministrazioni, e con personale, non di ruolo, da assumere a tenore del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge, con la legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria da concordare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero del tesoro.

Per il personale invece adibito presso l'Amministrazione dell'U.N.R.R.A. varranno le norme da questa fissate.

Art. 4.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico da attribuire ai delegati italiani presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A., in dipendenza dell'incarico loro affidato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148.

Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149.

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.

Art. 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

Le persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta inspirata ai metodi e al malcostume del fascismo o che continuino in tale condotta in modo da risultare nell'uno o nell'altro caso pericolose all'esercizio delle libertà democratiche possono essere assegnate, per un tempo non inferiore a un anno nè superiore a cinque, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a campi di internamento.

Eguali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorchè il fatto non costituisce reato.

Tutte le sanzioni previste nei comma precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 4.

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunzie che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i suoi delegati o gli organi di pubblica sicurezza trasmettono ad esse, anche su segnalazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunziarsi nei venti giorni successivi.

Art. 6.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro saranno date le disposizioni per l'organizzazione dei campi di internamento di cui all'art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dei campi di internamento.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Tirrenia - Società anonima di navigazione », con sede in Napoli, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Egidio Dagna è nominato commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma, esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, che approva la convenzione 6 agosto 1935, tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta compagnia per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini colleganti l'Italia con l'America del Sud e del Nord, e con i Paesi europei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che nei confronti della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni » ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 primo comma nn. 1 e 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 420;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione dell'anzidetta società;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Enrico Martinato è nominato commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni », per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 16 aprile 1945

BONOMI

(551)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, concernente la istituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Viste le designazioni per la costituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale proposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Cau Giommaria, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3) dott. Gambardella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

4) dott. Sotgiu Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) dott. Consiglio Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) dott. Lapenna Ernesto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) avv. dott. Fragali Michele, magistrato;

8) dott. Cartoni Galdino, in rappresentanza degli agricoltori;

9) dott. Pilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

10) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;

11) Fabbri Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

12) Griffone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

13) Galletti Amulio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

14) dott. Palma Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

15) rag. Luzzatto Ralph, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2.

La segreteria della Commissione predetta è tenuta dal dott. Carapezza Giovanni e dal dott. Roselli Ferdinando rispettivamente in qualità di segretario e di vice segretario.

Roma, addì 15 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Regio decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: CERABONA

(595)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 554.051.000 secondo la tabella annessa.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 91. — LONGO

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	66.000 000 —
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e straordinario, ed al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Assegni agli addetti ai Gabinetti. Spese per accertamenti sanitari	3.000.000 —
3	Spese per consigli e commissioni. Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e la spesa di viaggio da rimborsarsi ai componenti delle Consulte stesse	50.000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio e agli ex impiegati e loro famiglie	140 000 —
5	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale ed ai funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione dell'Africa Italiana	1.090.000 —
6	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
7	Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	270.00 —
8	Fitto dei locali	425.000 —
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	25.000 —
10	Spesa di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	*per memoria*
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
12	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro. Aggio, sconto e commissioni su divise estere (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	50.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	Totale	71.231.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.000.000 —
17	Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	500.000 —
	Totale	3.500.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa Italiana, congressi, esposizioni e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
19	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	*per memoria*
20	Spese per la pubblicazione del bollettino metereologico dell'Africa Italiana	*per memoria*
21	Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico, per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati	*per memoria*
22	Museo dell'Africa Italiana. Manutenzione del palazzo sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte per il funzionamento del Museo. Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale	100.000 —
23	Quote di entrate devolute ai Governi dell'Africa Italiana e di somme comunque percette, per conto di terzi (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato col R. decreto 24 novembre 1932, n. 1756, e art. 5 del R. decreto 20 febbraio 1939, n. 662)	*per memoria*
24	Spese politiche segrete	1.350.000 —
25	Spese politiche per l'Africa Italiana da erogarsi direttamente dal Ministero	*per memoria*
26	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il personale addettovi	810.000 —
27	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi	1.000.000 —
	Totale	3.260.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
28	Spese per il funzionamento della Scuola di addestramento del Corpo di polizia dell'Africa italiana; spese per il fitto di locali e per il servizio generale degli uffici; del magazzino vestiario-equipaggiamento, del reparto autonomo e dei servizi vari dipendenti dal Comando generale del Corpo	*per memoria*
29	Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo	*per memoria*
	Totale	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE	
30	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali	50.000 —
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 20, n. 6, del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1936	*per memoria*
32	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
33	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia	112.500.000 —
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana	198.500.000 —
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana	*per memoria*
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa italiana, nonchè delle famiglie dei connazionali colà residenti	60.000.000 —
37 *bis*	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
38	Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le forze militari terrestri dell'Africa italiana, compresa la polizia di quei territori	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
39	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità per l'ammontare del mutuo di L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 - 19° della quaranta annualità)	*per memoria*
40	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede usuale.	10.000 —
41	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
	Totale . . .	476.060.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
42	Spese per il servizio investigativo politico	*per memoria*
	Totale . . .	—
	CONTRIBUTI A PAREGGIO DEI BILANCI DEI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	*per memoria*
44	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2299, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 695 . .	*per memoria*
	Totale . . .	—
	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE AI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
45	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2299, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 695) .	*per memoria*
46	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
	Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II — *Movimenti capitali*	
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE	
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo in L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, 19ª delle quaranta annualità)	*per memoria*
	Totale . . .	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
48	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana e al Deposito centrale Truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 (*fondo scorta per i servizi militari*) .	*per memoria*
	Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	71.231.000 —
	Debito vitalizio	3.500.000 —
	Spese per servizi speciali	3.260.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive ordinarie	77.991.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	476.060.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa Italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	476.060.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	—
	Totale del movimento di capitali	—
	Totale delle spese straordinarie	476.060.000 —
	Totale generale	554.051.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	554.051.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	—
	Totale generale	554.051.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(579)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 372.939.924,30 di cui L. 272.326.966,30 effettive e L. 100.612.958 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 92. — LONGO

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI Num.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Indennità a funzionari della carriera diplomatica consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	750.000 —
3	Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati	50.000 —
4	Acquisto di decorazioni	30.000 —
5	Tipografia riservata	1.600.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	70.500 —
7	Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale e degli Uffici dipendenti nel Regno	800.000 —
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.500.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	50.000 —
10	Spese segrete	600.000 —
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1.200.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per servizio telegrafico	230.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
14	Sussidi al personale in attività di servizio	45.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	53.000 —
16	Spese casuali	100.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	654.000 —
18	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	*per memoria*
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuti ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n. 375	200.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie di esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	30.000 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	380.000 —
		16.412.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	8.000.000 —
24	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		8.010.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	27.000.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.700.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	30.000.000 —
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al R. decreto 10 settembre 1914, n. 1105, agli agenti diplomatici e consolari	1.500.000 —
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.500.000 —
30	Viaggi in corriera e trasporti di pieghi e casse per l'estero	1.500.000 —
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	2.404.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Uomini di Stato esteri, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	1.000.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938, n. 917)	650.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre 1933, numero 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, numero 288)	*per memoria*
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
36	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 24 febbraio 1941, n. 207)	255.000 —
37	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	446.000 —
38	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche	4.000.000 —
39	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	1.700.000 —
40	Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero	300.000 —
41	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	4.000.000 —
42	Contributo dello Stato alla « Fondazione della Gioventù italiana all'estero » (G.I.E.)	9.400.000 —
43	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	*per memoria*
44	Spese di ogni natura relative ad oneri per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
45	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803)	500.000 —
46	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	16.000.000 —
47	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio	2.000.000 —
48	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	5.000.000 —
49	Spese eventuali all'estero	500.000 —
50	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero	2.000.000 —
51	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	2.000.000 —
		115.535.000 —
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari	35.000.000 —
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	7.000.000 —
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	1.357.615 —
55	Scuole sussidiate	8.000.000 —
56	Istituti di cultura italiana all'estero	3.000.000 —
57	Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	5.000.000 —
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.000.000 —
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie	40.000 —
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	500.000 —
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.000.000 —
		62.897.615 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE	
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108 al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	5.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
63	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	*per memoria*
64	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	*per memoria*
65	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	4.000.000 —
66	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	20.850 —
67	Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936-1937 (ottava delle dieci annualità autorizzate con il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 99)	1.000.000 —
68	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (quinta delle dieci rate autorizzate con la legge 17 agosto 1941, n. 956 e nona delle tredici rate autorizzate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956)	*per memoria*
69	Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma (legge 24 marzo 1941, n. 390 - ultima delle quattro rate)	125.000 —
70	Assegnazione straordinaria alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938	605.941 —
71	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 25.000.000 concesso alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937 (articolo 10 della legge 28 giugno 1939, n. 889 - sesta delle trentacinque annualità)	1.636.619 —
72	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati per la concessione di contributi sulle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 1939, n. 36)	364.127 —
72 *bis*	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di lire 1.250.000 concesso all'Istituto di Malariologia « Ettore Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288)	81.314,30
73	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani	41.000.000 —
74	Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero	6.000.000 —
75	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	5.000.000 —
76	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	600.000 —
		65.433.851,30
	SPESE PER L'ALBANIA	
77	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede ex Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1736 (13ª delle 14 annualità)	38.000 —
78	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche eseguite in Albania ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 809	*per memoria*
79	Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	4.000.000 —
79 *bis*	Spese per il funzionamento dell'ex Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	*per memoria*
79 *ter*	Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	*per memoria*
		4.038.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
80	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402)	471.678 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
81	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36)	141.280 —
		612.958 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
82	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	100.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	16.412.500 —
	Debito vitalizio	8.010.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero; spese per la difesa della italianità	115.535.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	62.897.615 —
	Totale della parte ordinaria	202.855.115 —
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali di rappresentanza e diverse	65.433.851,30
	Spese per l'Albania	4.038.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	69.471.851,30
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	612.958 —
	Partite che si compensano nell'entrata	100.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	100.612.958 —
	Totale della parte straordinaria	170.084.809,30
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	372.939.924,30

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	272.326.966,30
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	100.612.958 —
	Totale generale	372.939.924,30

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 52 (articolo 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio.

Capitolo n. 48. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 49. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 50. — Sussidi vari. - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebre e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(578)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 3.143.259.000, di cui L. 3.122.259.000 effettive e L. 21.000.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*. dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al cap. 15 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 93. — LONGO

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	38.600.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	110.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere (*Spesa obbligatoria*)	1.050.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	50.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie	1.300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	1.220.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni. Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva. Gare, concorsi, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare	1.700.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. Biblioteche, riviste e periodici. Acquisto di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea nonchè di croci per anzianità di servizio	10.000.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	44.000.000 —
13	Spese casuali	140.000 —
14	Spese riservate	250.000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	2.500.000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		101.100.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
17	Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*)	10.000.000 —
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*)	90.000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*)	1.150.000 —
		11.240.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	270.500.000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	250.000.000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	225.000.000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	9.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	750.000 —
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	6.600.000 —
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	8.700.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea	*per memoria*
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000 —
29	Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	3.000.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione preaeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	2.700.000 —
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni ed indennità di occupazione temporanea - Fornitura di energia elettrica agli enti aeronautici - Esperienze, studi e modelli	29.700.000 —
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materiale vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo.	232.000.000 —
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	*per memoria*
34	Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi a prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento	24.600.000 —
35	Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazione automezzi - Servizi vari di aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi, modelli	100.000.000 —
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo	1.300.000 —
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	73 000.000 —
38	Personale lavorante - Paghe, cottimo ed aggiunta di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimento - Assegni di malattia - Sussidio agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie	111.200.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	364.500.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	221.245.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia. Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine sussidiarie e mobili d'ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento, locali e per cucina	109.417.000 —
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, telefonico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo. Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi, modelli	22.500.000 —
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, telefonici e telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici. Compensi e contributi per il servizio meteorologico - Spese per corsi gratuiti di meteorologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializzato - Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni	12.100.000 —
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo, o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	*per memoria*
		2.078.712.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo	
46	Personali degli aeroporti civili - Stipendi, assegni ed indennità varie (*Spese fisse*)	720.000 —
47	Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	*per memoria*
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	*per memoria*
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili - Automezzi e natanti necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	*per memoria*
		720.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
50	Indennità temporanea di caro viveri al personale militare ed al personale lavorante	3.000.000 —
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	22.035.000 —
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	400.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	92.000 —
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	15.000 —
55	Premi speciali al personale aeronautico	500.000 —
		26.042.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazione di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	110.000.000 —
56 bis	Spese per il pagamento delle indennità dovute per la occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle forze armate alleate	20.000.000 —
57	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	*per memoria*
58	Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
59	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	639.445.000 —
60	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1498)	35.000.000 —
60 bis	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
		904.445.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	
61	Rotte aeree	*per memoria*
62	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 171)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
63	Anticipazione ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi (art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958) . . .	21.000.000 —
		21.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	101.100.000 —
	Debito vitalizio	11.240.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	2.078.712.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo . .	720.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria . . .	2.191.772.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	26.042.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	904.445.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	
	Totale della categoria I della Parte straordinaria	930.487.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	21.000 000 —
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	21.000.000 —
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria	951.487.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . .	3.143.259 000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria	3.122.259.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria)	21.000.000 —
	Totale generale . . .	3.143.259.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

TABELLA *B.*

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15 (Articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici, ecc.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc.

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica, ecc.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa, ecc.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Il Ministro per il Tesoro

SOLERI

(577)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 15 aprile 1945, n. 43.

Abrogazione dei bandi nn. 13 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il bando 5 novembre 1943, n. 13;
Visto il bando 29 novembre 1944, n. 34;

Ordiniamo:

Art. 1.

I bandi 5 novembre 1943, n. 13, e 29 novembre 1944, n. 34, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 15 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(592)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 44.

Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 10 agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;
Visto il bando n. 45 del 13 aprile 1945;
Visto il bando n. 46 del 13 aprile 1945;

Ordiniamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945, è istituito presso il Comando della divisione « Piceno » un tribunale militare di guerra, denominato « Tribunale militare di guerra della divisione « Piceno », con la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 2.

A decorrere dal 15 maggio 1945, sono istituiti rispettivamente:

presso il Comando del gruppo di combattimento « Cremona » un tribunale militare di guerra denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Cremona »;

presso il Comando del gruppo di combattimento « Legnano » un tribunale militare di guerra denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Legnano ».

Entrambi tali tribunali hanno la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1945, la Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° maggio 1945, presso la predetta Sezione autonoma di Sassari è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano.

Art. 4.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(593)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.

Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il procuratore generale militare può temporaneamente incaricare delle funzioni di cancelliere presso il Tribunale supremo militare, ufficiali anche non appartenenti al Corpo della giustizia militare, che abbiano i requisiti prescritti per esercitare le funzioni di cancelliere militare e che già prestino servizio presso uffici giudiziari militari.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 253 (1950), serie 13ª, di L. 30.000 capitale nominale; n. 93 (1951), serie 47ª, di L. 40.000 capitale nominale; n. 106 (1951), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Dattoli Antonio di Michele domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) con ipoteca per cauzione esattoriale col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(599)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 aprile 1945 - N. 94

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,40
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 43 del 10 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 116 nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Forlì e Ravenna e nel comune di Napoli tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge dal 16 febbraio 1945;

b) nella provincia di Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza di legge dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) nelle restanti Provincie italiane soggette o che possano divenire in seguito soggette al Governo Militare Alleato tale decreto è escluso dall'esecutorietà a meno che il Commissario Provinciale di ciascuna Provincia emani una ordinanza rispetto al decreto stesso, nel qual caso in tale Provincia detto decreto avrà piena forza ed effetto di legge dalla data stabilita nella ridetta ordinanza, fermo restando che la data di inizio dei pagamenti ai sensi del detto decreto è quella che verrà d'ora innanzi stabilita con la predetta ordinanza dal Commissario Provinciale.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(600)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.